

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3336 Anno 2019

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 05/02/2019

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo
studio dell'avvocato [REDACTED] che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED],
giusta procura in calce al controricorso;

ORD
1660
2018

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 38/2017 del TRIBUNALE di PAVIA depositata il 27/02/2017, e l'ordinanza rg.n. 1861/2017 della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

██████████(di seguito la società) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.526/11 del Tribunale di Vigevano, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso di ██████████, il quale vantava un credito a titolo di liquidazione della quota sociale di sua spettanza a seguito di delibera di esclusione del 26/6/2008. Nel formulare l'opposizione la società chiedeva anche che venisse accertato in via riconvenzionale che il credito vantato da ██████████ era inferiore all'ammontare di numerosi crediti vantati dalla società nei suoi confronti.

Il ██████████ costituitosi con comparsa di risposta, tra l'altro, chiedeva il rigetto della riconvenzionale, contestando l'esistenza di crediti da opporre in compensazione e esponeva in riconvenzionale di vantare un controcredito verso la società opponente a titolo di restituzione di finanziamenti in conto prestito a suo tempo concessi alla società di cui chiedeva il pagamento.

All'esito il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione in quanto parzialmente infondata e confermava il decreto ingiuntivo, riconosceva la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale della società e la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'opposto ██████████ e dichiarava l'estinzione dei rispettivi crediti per

le quantità corrispondenti; condannava infine la società a pagare al [REDACTED] la residua somma di €.374.271,53, oltre interessi legali nella misura stabilita e provvedeva sulle spese di giudizio.

La Corte di appello di Milano, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società contro la decisione.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Pavia in epigrafe indicata, ex art.348 ter e 360 cod. proc. civ., con un mezzo, corredato da memoria. Ha replicato con controricorso [REDACTED].

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso [REDACTED] lamenta che la violazione dell'art.183, quinto comma, cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Dopo aver richiamato l'art.183, quinto comma, cod. proc. civ., che consente la proposizione di domande o eccezioni in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto entro la udienza di comparizione e trattazione, osserva che la domanda assumeva il carattere di *reconventio reconventionis* ed appariva come nuova e non come reazione alle opzioni difensive assunte da essa stessa nell'opposizione e, quindi, inammissibile perché non consequenziale (Cass. Sez. U. n.12310/2015).

Osserva altresì che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il termine entro il quale può essere proposta la *reconventio*

reconventionis è quello del deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art.167, secondo comma, cod. proc. civ. Quindi sostiene che la domanda per la restituzione dei finanziamenti non costituisce conseguenza delle proprie riconvenzionali, poiché non integra una contro_iniziativa necessaria per replicare a queste (diversità di *petitum* e *causa petendi*).

2. Il motivo è infondato.

Vanno qui i ribaditi i principi già enunciati da questa Corte secondo i quali *«Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis.»* (Cass. n. 16564 del 22/06/2018) e *«L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore*

un'adequata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse.» (Cass. 26782 del 22/12/2016)

Invero nel presente caso, come correttamente ritenuto, dal Tribunale, la consequenzialità si ravvisa nell'oggetto delle domande, tutte attinenti ai rapporti di dare/avere tra la società ed i [REDACTED] - che trovano origine e causa nel rapporto societario e dipendono dal titolo originariamente fatto valere dal [REDACTED] - ed a crediti che il Tribunale ha ritenuto, nella misura in cui ha accolto le reciproche domande, certi, liquidi ed esigibili.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 *quater* del d.P.R. del 30.05.2002 n.115.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.000,00=, oltre €200,00= per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dà atto, ai sensi 13, comma 1 *quater* del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 10 ottobre 2018.